

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Casarano, Avv. Ada Lezzi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 250/2009 R.G. promossa

DA

Sar: o, rappresentato e difeso dall'Avv. I

Sent. N. 5/10

R.G. N. 250/09

Rep. N. 1

Cron. N. 532/10

attore-opponente

CONTRO

Equitalia Lecce S.p.A. in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.

convenuta-opposta

OGGETTO: Opposizione a sollecito di pagamento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'opponente chiedeva l'annullamento della comunicazione n. F059 2 3000 del 17-12-2008 con la quale era stato invitato al pagamento della somma di €. 1.047,88 al fine di evitare il fermo amministrativo.

L'opponente con l'impugnato provvedimento eccepiva la carenza di potere del concessionario di disporre il fermo; la mancata notifica della cartella di pagamento; la violazione e falsa applicazione dell'art. 86 d.p.r. 602/73 e l'assoluta genericità della comunicazione in violazione dell'art. 3 L. 241/90 e art. 24 Cost..

Equitalia Lecce S.p.A., si costituiva in giudizio e chiedeva l'inammissibilità del ricorso non essendo impugnabile; l'incompetenza del Giudice adito in favore della Commissione tributaria e nel merito il rigetto della domanda perché infondata e la condanna dell'attore per lite temeraria, con rivalsa di spese.

All'udienza del 19/01/2010 la causa veniva riservata per la decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La legge consente al Concessionario di sottoporre a fermo amministrativo i beni mobili registrati del debitore.

Ai fini dell'adozione di tale misura è necessario che sia decorso il termine di giorni 60 dalla notifica della cartella, senza che sia avvenuto il pagamento.

Nel caso de quo si tratta di un preavviso di fermo in quanto il Concessionario con la comunicazione opposta ha solo avvertito il debitore che, in mancanza di pagamento entro 20 giorni, avrebbe provveduto a iscrivere al P.R.A. la misura del fermo sull'autovettura Daewoo tg. /

La comunicazione pervenuta a Sa: /, sostanziandosi in un sollecito di pagamento per impedire il provvedimento del fermo amministrativo, non è un atto definitivo e, pertanto, non può essere oggetto di impugnazione.

Pertanto, la domanda è inammissibile.

Sussistono validi motivi per la compensazione tra le parti delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da S / nei confronti di Equitalia Lecce S.p.A. avverso la comunicazione n. F059 20 / del 17-12-2008, così provvede:

Dichiara la domanda inammissibile e compensa tra le parti le spese del giudizio.

Casarano, 19-01-2010

IL CANCELLIERE B3  
(Antonio Fiore)



IL GIUDICE DI PACE COORDINATORE  
(Avv. Ada Lezzi)

*Adazzi*

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI CASARANO  
Depositato in cancelleria



OGGI 19 GEN. 2010

Il Cancelliere (B3)  
(Antonio Fiore)